

REGIONE PIEMONTE BU38 18/09/2025

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**Direzione Agricoltura e Cibo - Settore A1701B - Zona Geografica più ampia Piemonte –
modifica dell'articolo "Designazione e presentazione" dei seguenti disciplinari di vini D.O.C.:
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco e Valsusa**

Documento allegato

MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO**“MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO”**

Approvato con DPR 20.09.73 GU 26 - 28.01.1974
 Modifica con DM 28.02.95 GU 60 - 13.03.1995
 Modifica con DM 22.04.2009 GU 110-14.05.2009
 Modificato con DM 30.11.2011 GU 295-20.12.2011
 Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
 Modificato con DM 20.02.2015 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
 (modifica ordinaria ai sensi Reg. UE Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
 n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
 lett. b) e comma 4)
 Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
 (concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
 della pubblicazione della predetta modifica ordinaria sulla GUCE n. C 225 del 05.07.2019)

Articolo 1 - Denominazione e vini

Omissis

Articolo 2 - Base ampelografica

Omissis

Articolo 3 - Zona di produzione

Omissis

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

Omissis

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Omissis

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

Omissis

Articolo 7 - Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” e “Malvasia di Castelnuovo don Bosco” spumante è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente

PROPOSTA DI MODIFICA “MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO”

Approvato con DPR 20.09.73 GU 26 - 28.01.1974
 Modifica con DM 28.02.95 GU 60 - 13.03.1995
 Modifica con DM 22.04.2009 GU 110-14.05.2009
 Modificato con DM 30.11.2011 GU 295-20.12.2011
 Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
 Modificato con DM 20.02.2015 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
 (modifica ordinaria ai sensi Reg. UE Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
 n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
 lett. b) e comma 4)
 Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
 (concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
 della pubblicazione della predetta modifica ordinaria sulla GUCE n. C 225 del 05.07.2019)

Articolo 1 - Denominazione e vini

Omissis

Articolo 2 - Base ampelografica

Omissis

Articolo 3 - Zona di produzione

Omissis

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

Omissis

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Omissis

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

Omissis

Articolo 7 - Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” e “Malvasia di Castelnuovo don Bosco” spumante è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente

disciplinare ivi compresi gli aggiuntivi: “extra”, “fine”, “superiore”, “riserva”, “scelto”, “selezionato” e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo, e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”, la Denominazione di Origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale, purché:

- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- che tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
- la vinificazione e le successive lavorazioni del vino siano svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo o nome tradizionale, sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal toponimo o nome tradizionale sia riportata in etichetta con caratteri di dimensioni inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”.

4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo 1, con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 – Confezionamento

Omissis

Articolo 9 - Legame con l'ambiente geografico

Omissis

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis

disciplinare ivi compresi gli aggiuntivi: “extra”, “fine”, “superiore”, “riserva”, “scelto”, “selezionato” e similari.

2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo, e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”, la Denominazione di Origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale, purché:

- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- che tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
- la vinificazione e le successive lavorazioni del vino siano svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo o nome tradizionale, sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal toponimo o nome tradizionale sia riportata in etichetta con caratteri di dimensioni inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”.

4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo 1, con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

L'indicazione del nome geografico più ampio “Piemonte” dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Articolo 8 – Confezionamento

Omissis

Articolo 9 - Legame con l'ambiente geografico

Omissis

Articolo 10 - Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “Valsusa” Approvato DOC con Decreto Ministero Agricoltura 31 ottobre 1997 G.U. 265 del 13 novembre 1997	PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “Valsusa” Approvato DOC con Decreto Ministero Agricoltura 31 ottobre 1997 G.U. 265 del 13 novembre 1997
Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografica Omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «superiore», «riserva», «vecchio» e similari. 2. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. Articolo 8 Legame con l'ambiente geografico Omissis	Articolo 1 Denominazione e vini Omissis Articolo 2 Base ampelografica Omissis Articolo 3 Zona di produzione delle uve Omissis Articolo 4 Norme per la viticoltura Omissis Articolo 5 Norme per la vinificazione Omissis Articolo 6 Caratteristiche al consumo Omissis Articolo 7 Designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «superiore», «riserva», «vecchio» e similari. 2. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. 3. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio “Piemonte”, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. L'indicazione del nome

Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis

geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Valsusa, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Articolo 8
Legame con l'ambiente geografico

Omissis

Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo

Omissis